Articolo 10

Il Consiglio esamina periodicamente, in base ad una relazione presentata dalla Commissione, i progressi compiuti nella sorveglianza multilaterale attraverso l'attuazione della presente decisione. Tale relazione è trasmessa altresì al Parlamento europeo.

Articolo 11

Sono abrogate:

1) la decisione 74/120/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità economica europea;

2) la direttiva 74/121/CEE del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativa alla stabilità, alla crescita economica ed alla piena occupazione nella Comunità.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Raccomandazione di decisione del Consiglio che modifica la decisione 64/300/CEE relativa alla collaborazione tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea

COM(89) 467 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 26 settembre 1989)

(89/C 283/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 1, e l'articolo 145, primo trattino,

vista la raccomandazione della Commissione del ... 1989,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione tenuta a Madrid il 26 e 27 giugno 1989, ha deciso che la prima fase della realizzazione dell'unione economica e monetaria inizierà il 1° luglio 1990;

considerando che l'articolo 102 A del trattato e la realizzazione della prima fase dell'unione economica e monetaria richiedono una maggiore convergenza dei risultati economici verso una crescita senza inflazione e una maggiore coesione economica e sociale tra gli Stati membri;

considerando che occorre promuovere una maggiore convergenza, per conseguire la stabilità dei prezzi interni, la quale rappresenta una condizione necessaria per la stabilità dei tassi di cambio, conformemente alle esigenze del sistema monetario europeo;

considerando che l'attuazione della prima fase dell'unione economica e monetaria verterà essenzialmente sul compimento del mercato interno e in particolare sull'eliminazione di tutti gli ostacoli frapposti all'integrazione finanziaria, sul rafforzamento del processo di coordinamento delle politiche monetarie, sull'intensificazione della collaborazione tra le banche centrali in altri settori di loro competenza e che, in questo contesto, deve essere presa in considerazione un'estensione della sfera di autonomia delle banche centrali;

considerando che nell'ambito di un'unione economica e monetaria la normativa attinente alla definizione della politica monetaria deve prevedere sia un'adeguata autonomia degli istituti responsabili che impegni alla stabilità dei prezzi, fattori essenziali per il successo di tale unione;

considerando che, in vista dell'obiettivo dell'unione economica, è necessario ampliare e potenziare i compiti ed il ruolo del comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità europea,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 64/300/CEE [1] è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

I membri del comitato sono i governatori delle banche centrali degli Stati membri e il direttore generale dell'istituto monetario lussenburghese. In caso di impedimento, essi possono nominare un altro rappresentante del loro istituto.

La Commissione è, di norma, invitata a farsi rappresentare da uno dei suoi membri alla sessione del comitato.

Il comitato può inoltre, se lo ritiene necessario, invitare personalità qualificate e, in particolare, il presidente del comitato monetario.»

2) È inserito l'articolo 2 bis seguente:

«*Articolo 2 bis*

Il presidente del comitato è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri».

3) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Il comitato ha il compito di:

1) procedere a consultazioni in merito ai principi generali e alle grandi linee della politica delle banche centrali, segnatamente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi, ivi incluse, nell'ambito delle competenze di dette banche, le questioni relative alla stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;

2) procedere regolarmente a scambi d'informazioni in merito alle principali misure che rientrano nella competenza delle banche centrali ed esaminare le misure stesse. Il comitato viene consultato di norma prima dell'adozione delle decisioni nazionali sull'indirizzo della politica monetaria, quali la fissazione degli obiettivi annuali interni per la moneta e il credito;

3) promuovere il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento del sistema monetario europeo e della realizzazione delle sue finalità di stabilità monetaria;

4) emettere pareri sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica dei cambi, nonché sulle correlative misure prese dai singoli Stati membri per garantire politiche monetarie convergenti nella Comunità, dirette alla stabilità dei prezzi;

5) emettere pareri, diretti a singoli governi ed al Consiglio dei ministri, in merito alle politiche che possono incidere sulla situazione monetaria interna ed esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeo.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato segue l'andamento della situazione monetaria nella Comunità e all'esterno.

Il comitato elabora una relazione annuale sulla sua attività e sulla situazione monetaria e finanziaria nella Comunità; tale relazione è trasmessa al Consiglio dei ministri, al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo.

Il comitato può autorizzare il suo presidente a rendere pubblico l'esito delle sue deliberazioni».

4. È inserito l'articolo 3 bis seguente:

«*Articolo 3 bis*

I membri del comitato, che sono rappresentanti dei loro istituti, agiscono, nell'espletamento delle loro attività nell'ambito del comitato, conformemente alle responsabilità loro proprie e tenendo debitamente conto degli obiettivi della Comunità.»

5) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Può costituire sottocomitati e istituire un proprio segretariato e servizi di ricerca.»

[1] GU n. 77 del 21. 5. 1964, pag. 1206/64.